



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 22.10.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Mazza Galanti	Presidente
dott. Daniela Di Sarno	Giudice rel.
dott. Maria Antonia Di Lazzaro	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa avente ad oggetto l'impugnativa, ex artt. 3 D. L.vo 25/2008 e 737 e ss. c.p.c., del provvedimento prot. _____ del 15.10.2018, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente in Francia, in quanto Stato competente in ordine alla domanda di protezione internazionale, promossa da:

_____, nato in PAKISTAN, il _____, residente a _____ (M),
presso _____, cod. fisc. _____,
_____, difeso e rappresentato dall' Avv. FIORINI
ELENA, presso la quale è elettivamente domiciliato giusta procura rilasciata in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione e l'Asilo – Unità di Dublino, in persona del Ministro *pro tempore*,
costituito personalmente;**

RESISTENTE

- esaminato il ricorso ex artt. 3 D. L.vo 25/2008 e 737 cpc.;

- visto il provvedimento del 24.5.2019, con il quale il Giudice designato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ex art. 3 comma 3 quater l. cit.;
- preso atto della notifica del ricorso e pedissequo decreto alle parti in data 28.5.2019, sia con riguardo alla sospensiva che al merito della decisione;
- rilevato che le parti non hanno depositato note difensive nei termini assegnati;

O S S E R V A

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento prot.

del 15.10.2018, con cui l'UNITA' DUBLINO presso il Ministero dell'Interno ha disposto il suo trasferimento in Francia, quale Stato competente secondo il Regolamento Dublino 604/2013. Il provvedimento impugnato veniva ritenuto illegittimo per le seguenti ragioni:

1. carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Francia, con violazione degli artt. 3 comma 2 reg. UE 604/13, 3 CEDU e 4 Carta di Nizza;

2. difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dell'art. 10 bis l. 241/90;

A fondamento della propria impugnativa, la parte ricorrente ha prodotto, tra l'altro:

1. il provvedimento impugnato, nel quale si dà atto che:) il 21.4.2016 e 25.8.2017 ha presentato in Francia domanda di protezione internazionale, poi ripresentata nel nostro Paese il 19.9.2018; l'Unità Dublino italiana ha attivato la procedura per la ripresa in carico, riscontrata dalla Francia il 10.10.2018, con il riconoscimento della competenza ai sensi dell'art. 18.1 Reg. cit.; la Francia deve essere considerata un "Paese membro sicuro" e non vi sono motivi per indurre il nostro Paese ad assumere la competenza, neanche a norma dell' art. 17 Reg. cit. (clausola discrezionale);
2. documentazione relativa al sistema dell'accoglienza per i richiedenti asilo in Francia.

Il Ministero resistente non ha depositato alcuna nota difensiva nei termini assegnati dal Giudice, né ha fornito le informazioni richieste dal Giudice con provvedimento del 23.7.2019, circa il decorso del termine semestrale per il trasferimento.

Preliminarmente, va rilevato che sussiste la competenza territoriale del Giudice adito, a norma dell'art. 4 comma 3 L. 46/17, a fronte dell'attuale residenza del ricorrente, il quale risulta ospitato presso una struttura di accoglienza () con sede in quindi nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Genova. Si rileva peraltro che mancano segnalazioni o produzioni in senso contrario provenienti da parte resistente.

Si osserva poi che l'art. 29 del Reg UE 604/13 conferma il termine per effettuare il trasferimento del richiedente dallo Stato membro richiedente allo Stato membro competente: è statuito che il trasferimento deve avvenire entro 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi in caso di impossibilità a trasferire dovuta al fatto che l'interessato è detenuto e fino a 18 mesi qualora l'interessato sia fuggito. La decorrenza di tale termine scatta dall'accettazione di prendere o riprendere in carico l'interessato o dalla decisione "definitiva" su un ricorso o una revisione, qualora abbiano effetto sospensivo.

La Corte (Corte di Giustizia – Grande Camera – sent. 25.10.2017 C-201-16) evidenzia il rapporto che intercorre tra gli artt. 13 e 29 reg. 604/2013. L'ultimo periodo dell'art. 13, par. 1, deve essere interpretato nel senso che lo Stato in cui il cittadino di paese terzo ha fatto per la prima volta ingresso nel territorio UE, attraversando irregolarmente la frontiera, non è più competente se quest'ultimo propone la sua prima domanda di protezione internazionale in uno Stato membro diverso dopo dodici mesi dal suddetto ingresso irregolare. Sul calcolo dei dodici mesi però non incide il tempo necessario per decidere l'eventuale ricorso proposto dal richiedente contro la decisione di trasferimento verso lo Stato ritenuto competente. E solo una volta definito il ricorso inizia a decorrere il termine dell'art. 29, co. 2, per il quale lo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale ha sei mesi per effettuare il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dei criteri del "Dublino III" (in questo caso i criteri stabiliti all'art. 13).

L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev'essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente (sentenza Corte di Giustizia UE C – 201 16 - Grande Sezione), senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l'interessato

(v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C-670/16, EU:C:2017:587, punto 61).

Nel caso di specie, la Francia ha manifestato la propria disponibilità alla ripresa in carico del ricorrente in data 10.10.2018. Il trasferimento sarebbe quindi dovuto avvenire entro il 10.4.2019. La notifica all'interessato del provvedimento è avvenuta in data 4.4.2019, ma il trasferimento del ricorrente non è stato effettuato nel termine di sei mesi.

Il Ministero resistente non ha evidenziato alcun motivo di eventuale proroga del predetto termine.

Il ricorso deve dunque essere accolto, atteso che il provvedimento impugnato ha perso efficacia, per decorso del termine di sei mesi, con la conseguenza che la competenza per la presa in carico del richiedente è trasferita all'Italia. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso.

Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, considerata la peculiarità della controversia e la circostanza che la parte resistente non si è opposta alla domanda del ricorrente.

P. Q .M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la perdita di efficacia del provvedimento impugnato per decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 29 Reg UE 604/13 e, per l'effetto, dichiara cessato l'obbligo della Francia di prendere in carico il ricorrente in quanto la competenza a decidere sulla domanda di protezione internazionale dallo stesso proposta è trasferita all'Italia.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.10.2019.

Il Giudice est.

Dott. Daniela Di Sarno

Il Presidente

Dott. Francesco Mazza Galanti